



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 871 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Dussmann Service S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Martinez, Davide Moscuza, con domicilio eletto presso Sebastiano Cavarra in Firenze, Via Giambologna n. 2/R;

contro

Ente Servizi Tecno-Amministrativi Area Vasta Nord-Ovest - ESTAV Nord-Ovest, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Iaria, con domicilio eletto presso il medesimo, in Firenze, Via dei Rondinelli 2;

Azienda Usl 5 Pisa, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (Aoup), Auxilium Vitae Volterra Spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;

nei confronti di

Alisea Società Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio eletto presso il medesimo in Firenze, piazza Isidoro del Lungo 1;

Cooperativa Italiana di Ristorazione Società Cooperativa (Cir Food S.C.), Serenissima Ristorazione S.p.A., Gemeaz Elixir S.p.A., Camst - Coop. Albergo Mensa Spettacolo e Turismo a r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;

per l'annullamento

- in via principale della determinazione di aggiudicazione definitiva prot. n. 445 del 8.4.2014 della procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione per l'azienda USL n. 5 di Pisa, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Auxilium Vitae, Centro Direzionale e Magazzino Farmaceutico ESTAV Nord Ovest (CIG 51060215D2), comunicata via pec al RTI Dussman Service srl prot. n. 6480/2014 del 9.4.2014;

- dei verbali di gara e della determinazione dirigenziale prot. n. 1317/2013 nella parte in cui entrambi gli RTI controinteressati venivano ammessi al prosieguo della procedura di gara e non si procedeva, invece, all'esclusione degli stessi;

- del verbale del 26.3.2014, nella parte in cui, ad esito della valutazione sulle giustificazioni presentate dall'ATI Alisea, si riteneva congrua l'offerta della stessa e non la si escludeva per anomalia;

in subordine dei predetti atti, provvedimenti e verbali impugnati in via principale, e anche dei verbali di gara del 7.8.2013 e del 13.2.2014 in

parte qua;

per la dichiarazione di inefficacia del contratto, eventualmente stipulato nelle more;

e per la condanna della resistente al risarcimento del danno in forma specifica;

- in via principale, mediante l'aggiudicazione e/o l'affidamento della esecuzione del servizio,

- in subordine, mediante ripetizione della procedura di gara;

nonché per la condanna della resistente all'ordine di esibizione della documentazione presentata dall'aggiudicataria in sede di valutazione sulla congruità della propria offerta economica e a giustificazione della stessa, cui la resistente ha negato l'accesso con comunicazione del 5.5.2014.

e con i motivi aggiunti depositati in data 9 giugno 2014,

per l'annullamento,

del comma 2 dell'art. 35 del CSA e della risposta al quesito n. 3 dei chiarimenti n. 2 dell'11.06.2014 (Prot. 11649).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di ESTAV Nord-Ovest e di Alisea Società Consortile a r. l.;

Visto il ricorso incidentale proposto da Alisea Società Consortile a r.l.

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2015 il dott.

Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con determinazione del 2 maggio 2013 veniva indetta, da ESTAV Nord-Ovest, una procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione per l'Azienda sanitaria USL n. 5 di Pisa, l'Azienda ospedaliera universitaria pisana, Auxilium Vitae e il Centro Direzionale e Magazzino farmaceutico della stessa ESTAV, da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa con una base d'asta fissata in € 44.966.770,00, esclusi IVA e oneri per la sicurezza.

Venivano presentate, entro il termine fissato dal bando, tre offerte, tra le quali quella della odierna ricorrente e della controinteressata.

A conclusione delle operazioni di gara la commissione formulava la graduatoria finale nella quale l'ATI Alisea figurava al primo posto, seguita dall'ATI Serenessima - Gemeaz Elixir e dal RTI Dussman Service.

Con determinazione dirigenziale dell'8 aprile 2014 la graduatoria veniva confermata aggiudicando definitivamente il servizio l'ATI Alisea.

Avverso tale atto proponeva ricorso Dussman Service s.r.l. Lamentando la mancata esclusione dell'aggiudicataria e chiedendo l'annullamento del provvedimento, previa sospensione, deducendo le

censure che seguono:

1. Violazione dell'articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per violazione del disciplinare di gara, difetto di istruttoria e violazione della par condicio tra i concorrenti.
2. Violazione dell'articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006 per ulteriori omissioni dichiarative. Eccesso di potere per violazione del disciplinare di gara, carenza di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
3. Violazione degli artt. 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione della tutela della concorrenza in relazione alle giustificazioni di anomalia dell'offerta presentate dall'ATI Alisea.
4. Violazione dell'articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006 per omesse dichiarazioni riguardo a cessioni e affitto d'azienda con riferimento all'ATI Serenissima - Gemeaz Elior. Violazione degli artt. 5 e 7 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.
5. Violazione dell'articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006. Violazione degli artt. 5 e 7 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
6. Violazione dell'articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006 per omesse dichiarazioni con riferimento ad affitto di ramo d'azienda relativamente all'ATI Serenissima - Gemeaz Elior. Violazione degli artt. 5 e 7 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.

7. Violazione degli artt. 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006. Illegittimità del provvedimento di accoglimento delle giustificazioni dell'ATI Serenissima - Gemeaz Elior. Difetto di istruttoria.

8. In via subordinata. Eccesso di potere per violazione del principio di trasparenza e connesso obbligo di puntuale verbalizzazione delle operazioni di gara. Violazione dell'articolo 78 del d.lgs. n. 163/2006.

9. Eccesso di potere per violazione del principio di collegialità della commissione e del principio di buon andamento. Violazione dell'articolo 84 del d.lgs. n. 163/2006

10. Violazione dell'articolo 24 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 13 del d.lgs. n. 163/2006 in relazione all'omessa esibizione degli atti richiesti dalla ricorrente.

Si costituivano in giudizio ESTAV Nord-Ovest e Alisea Società Consortile a r. l..

Quest'ultima dispiegava anche ricorso incidentale lamentando, contestando, a sua volta, l'omessa esclusione della ricorrente dalla procedura.

L'accoglimento del ricorso veniva affidato alle doglianze che seguono:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 49 del d.lgs. n. 163/2006. Violazione e falsa applicazione delle norme di gara con riferimento al punto 5, lett. A.1.2) del disciplinare. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e dell'art. 97 della Costituzione.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, punto 2, e 35 del capitolato speciale in relazione alla carenza del possesso di del

requisito di capacità tecnica da parte dell'ATI Dussmann-CAMST. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e dell'art. 97 della Costituzione. Omessa verifica del requisito di capacità tecnica ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006. Omesso incameramento della cauzione provvisoria. Eccesso di potere per carenza di istruttoria relativamente a seguito di ammissione alla gara dell'ATI Dussmann-CAMST.

3. Violazione e falsa applicazione dell'art 35 del capitolato speciale. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dei principi di parità di trattamento tra le imprese partecipanti alla gara pubblica. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e dell'art. 97 della Costituzione. Omessa verifica del requisito di capacità tecnica ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.

4. Violazione e falsa applicazione dell'art 8 del disciplinare di gara. Illegittimità del punteggio riconosciuta l'offerta tecnica dell'ATI Dussmann-CAMST, Relativamente alla parte B del progetto tecnico non inserito nella relazione tecnica. Eccesso di potere per carenza di istruttoria per mancata esclusione dell'ATI Dussmann-CAMST per non aver raggiunto il punteggio minimo di 36/60. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e dell'art. 97 della Costituzione.

A seguito della proposizione del ricorso incidentale, Dussmann

Service, oltre a contestarne il fondamento, proponeva, in via subordinata, ovvero solo nel caso in cui la legge di gara dovesse essere interpretata come limitativa, a pena di esclusione, del numero di pagine dell'offerta tecnica (escludendo la possibilità di inserire parti della stessa nell'ambito degli allegati), ricorso per motivi aggiunti, notificato il 6 giugno 2014 e ritualmente depositato.

Con tale atto si deduceva l'illegittimità dell'art. 35, co. 2, del capitolato speciale d'appalto e del chiarimento n. 2 fornito dalla stazione appaltante con la nota dell'11 giugno 2013, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 46 del Codice dei contratti pubblici e violazione del principio di favor participationis alle pubbliche gare.

Con ordinanza n. 343, depositata il 27 giugno 2014 veniva respinta l'istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati.

Con ordinanza n. 3974 del 29 agosto 2014, pronunciata sull'appello dell'odierna ricorrente, il Consiglio di Stato, sez. III, confermava con altra motivazione il rigetto della domanda cautelare osservando, in particolare, che *“il terzo motivo di ricorso incidentale dell'aggiudicataria appare fondato con riguardo alla carenza del punto B dell'offerta tecnica, mentre le dedotte irregolarità nella verbalizzazione non appaiono sufficienti all'annullamento dell'intera gara”*.

Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2015, dopo il rituale deposito di memorie, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Viene impugnata la determinazione di aggiudicazione definitiva in

epigrafe precisata della procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione per l'azienda USL n. 5 di Pisa, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Auxilium Vitae, Centro Direzionale e Magazzino Farmaceutico ESTAV Nord Ovest nonché i presupposti atti di gara, nella parte in cui entrambi gli RTI controinteressati venivano ammessi al prosieguo della procedura di gara.

Con i motivi aggiunti depositati il 9 giugno 2014 la ricorrente ha contestato, chiedendone l'annullamento, il comma 2 dell'art. 35 del capitolato speciale d'appalto e della risposta al quesito n. 3 con i chiarimenti n. 2, fornita dalla stazione appaltante con nota dell'11.06.2014.

Come rilevato in narrativa, la controinteressata ATI Alisea ha proposto anche ricorso incidentale contestando la mancata esclusione dalla gara dell'ATI Dussmann Service.

Nello scrutinio delle questioni proposte il Collegio ritiene di assegnare prevalenza alla tesi esposta dal giudice d'appello nell'ordinanza con la quale è stato definito l'incidente cautelare instaurato dalla ricorrente, esaminando con priorità logica il ricorso incidentale.

Infatti, per consolidata giurisprudenza, nel giudizio amministrativo di primo grado avente ad oggetto procedure per l'aggiudicazione di contratti pubblici, deve essere esaminato prioritariamente, rispetto al ricorso principale, il ricorso incidentale escludente che sollevi un'eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente principale non aggiudicatario che abbia partecipato alla gara e che avrebbe dovuto essere escluso, ma non lo è stato per un errore della stazione

appaltante (*ex multis*, Cons Stato, sez. III, 15 luglio 2014 n. 3688; id. sez. VI, 4 luglio 2014 n. 3393; id. sez. V, 27 maggio 2014 n. 2715).

Va, dunque, pregiudizialmente esaminato il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata.

Fondato si palesa il terzo dei motivi dedotti con cui Alisea allega la violazione dell'art 35 del capitolato speciale, alla luce dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, per non avere l'ATI Dussmann prodotto un'offerta progettuale che, al punto B, prevedeva la descrizione degli interventi relativi alla "Ristrutturazione/riqualificazione locali e impianti e centro di cottura esterno".

Va premesso che, articolandola con riferimento a ciascuno dei presidi ospedalieri, il capitolato di gara stabiliva l'obbligo di produrre il progetto definitivo di cui all'art. 8, ed in particolare per il centro di cottura esterna di Pontedera l'obbligo di indicare capacità produttiva, planimetrie e *lay out* delle aree di stoccaggio, lavorazione e lavaggio, nonché la dichiarazione concernente la messa disposizione del centro di cottura per tutta la durata dell'appalto.

Ebbene, come risulta dagli atti di causa, l'offerta della ricorrente omette, nell'elaborato principale, da contenere nel limite di 120 pagine, ogni indicazione relativa al suddetto punto B.

Va precisato al riguardo che, nel chiarimento n. 2 fornito dall'amministrazione in data 11 giugno 2013 veniva specificato che «è possibile produrre allegati, si precisa comunque che le 120 pagine previste per l'elaborazione dell'offerta tecnica saranno quelle prese in considerazione dalla

Commissione Giudicatrice ai fini dell'attribuzione del punteggio di qualità. Si sottolinea quanto stabilito nel disciplinare "nel predetto numero max di pagine non sono compresi gli allegati di cui al punto B), le schede tecniche di sicurezza ed eventuali depliants" ».

Poiché il capitolato speciale imponeva, a pena di esclusione, la produzione di tale documentazione nell'ambito dell'offerta tecnica, ne discende che illegittimamente l'ATI Dussmann è stata ammessa al prosieguo della gara.

D'altro canto, anche a voler considerare che il punto B dell'offerta sia stato illustrato dalla ricorrente principale nell'ambito degli allegati, facendo così venir meno la sanzione espulsiva recata dalla capitolato di gara, viene in considerazione quanto dedotto con il quarto dei motivi del ricorso incidentale che si palesa anche esso fondato.

Come sopra riferito, infatti, la commissione giudicatrice, ai fini dell'attribuzione del punteggio di qualità era vincolata a prendere in considerazione l'offerta tecnica nei limiti delle 120 pagine previste dal capitolato, con esclusione degli allegati.

Per contro la commissione riconosceva alla ricorrente 13,90 punti relativamente al punto B dell'offerta tecnica, mentre ove avesse, come imposto dalla legge di gara, escluso l'attribuzione di qualunque punteggio per tale aspetto dell'offerta, l'ATI Dussmann non avrebbe raggiunto il punteggio minimo di 36/60 per l'offerta tecnica necessario per il proseguimento della gara.

Non hanno pregio, perciò, le controdeduzioni della ricorrente secondo cui l'inserimento tra gli allegati del punto B dell'offerta non

avrebbe potuto essere sanzionato con l'esclusione e, d'altro canto, tale prescrizione se è così interpretata sarebbe illegittima in quanto lesiva del principio di *favor participationis*, così come statuito da un orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato sez. V, 21 giugno 2012, n. 3677).

Invero, come già rilevato in precedenza, il venir meno dell'interesse al ricorso della Dussmann permanerebbe immutato anche nell'ipotesi in cui tale clausola del capitolato fosse ritenuta illegittima, dal momento che resterebbe pienamente convalidata la tesi di Alisea in merito alla non corretta attribuzione del punteggio minimo per l'accesso alle altre fasi della procedura in ragione della scorretta attribuzione del punteggio relativo al punto B dell'offerta tecnica.

Peraltro, non può non rilevarsi che tale clausola, pur pienamente conosciuta (e violata), non è stata tempestivamente impugnata dalla ricorrente principale.

In ogni caso, anche l'orientamento sopra citato e condiviso da altra giurisprudenza (tra le tante, Cons. Stato sez. V, 15 luglio 2013, n. 3843; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 10 aprile 2014 n. 1071; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 11 dicembre 2013 n. 608) per essere pienamente inteso nella sua portata va letto compiutamente, anche con riferimento alle particolarità della fattispecie decisa.

In primo luogo, va perciò sottolineato che tali pronunce sono riferite ad uno scostamento minimo rispetto al numero di pagine dell'offerta fissato dalla legge di gara; inoltre pare possibile integrarsi la violazione dell'art. 46, co 1 bis, d.lgs. n. 163/2006 solo se la clausola ricollegghi

l'effetto espulsivo ad una violazione di natura formale, ma non nell'ipotesi in cui la condotta non conforme dell'impresa concorrente abbia determinato, come nel caso all'esame, l'incompletezza dell'offerta. La prescrizione in parola va perciò correttamente intesa come riferita alla mancata allegazione di parte essenziale della relazione e non al numero delle pagine da cui era composta e in tal senso l'art. 46, comma 1 bis, non pone alcun limite alla discrezionalità dell'Amministrazione di introdurre specifiche prescrizioni con riguardo alle modalità di presentazione della offerta tecnica.

E d'altro canto, non può negarsi che una clausola limitativa della libertà dei concorrenti in ordine all'ampiezza espositiva dell'offerta trova una sua non trascurabile giustificazione nel principio di economicità e speditezza del procedimento, corollari di quello di buon andamento, non sottacendosi neppure che, considerare *tamquam non esset* la clausola esplicitamente fissata dalla *lex specialis* di gara comporterebbe la certa violazione della *par condicio* tra i concorrenti.

Per le considerazioni che precedono il ricorso incidentale va, quindi, accolto.

Quanto al ricorso principale si osserva che, in forza dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l'accoglimento del ricorso incidentale paralizza l'avversa pretesa di cui al gravame principale, determinando la inammissibilità -o improcedibilità- del ricorso principale medesimo per difetto di interesse anche nel caso in cui il ricorrente principale allegghi l'interesse strumentale alla rinnovazione dell'intera procedura mediante censure inerenti lo svolgimento delle

operazioni di gara e anche nel caso in cui sia stato impugnato il bando (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 7 aprile 2011, n. 4; id., Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4305; id., Sez. III, 7 aprile 2014, n. 1634).

Per altro verso si rileva che nel caso di accoglimento del ricorso incidentale c.d. escludente, l'esame incrociato deve essere ammesso nella sola ipotesi in cui nella procedura sono state presentate solo due offerte e i vizi reciprocamente dedotti nel ricorso principale e in quello incidentale attengono alla medesima fase procedimentale e afferiscono alla stessa categoria, tra quelle catalogate nella richiamata decisione (Cons. Stato sez., sez. III, 14 gennaio 2015, n. 57).

Tale ipotesi non ricorre nel caso all'esame di talché il ricorso principale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Per completezza d'argomentazione possono essere, comunque, scrutinati l'ottavo e il nono motivo del ricorso principale volti a determinare la caducazione dell'intera procedura di gara.

Con il primo si lamenta l'incompletezza della verbalizzazione di alcune sedute di gara, per le quali il verbale riporterebbe solo la dicitura "*prosegue l'analisi delle offerte*", insufficiente a dare conto delle operazioni della commissione e, in ogni caso redatto solo dopo alcuni mesi dal compimento degli atti che si attestano avvenuti.

La tesi non è condivisibile.

Giova richiamare in proposito alcuni consolidati principi in tema di verbalizzazione delle operazioni di gara.

Si è infatti rilevato che né l'art. 43 della direttiva n. 2004/18 CE

disciplinante il contenuto dei verbali delle operazioni di gara, né l'art. 78 del codice dei contratti prevedono la necessità e obbligatorietà della verbalizzazione analitica di ogni singola seduta: conseguentemente, in mancanza di una specifica normativa di settore e di una specifica disciplina di gara, va esclusa la necessità di redigere contestuali e distinti verbali per ciascuna seduta della commissione di gara, potendosi legittimamente accorpate in un unico atto la verbalizzazione delle varie sedute della commissione ed anche la sua redazione non contestuale al compimento delle operazioni di gara (*ex multis*, Cons. Stato, sez. III, 1 settembre 2014 n. 4449; id., sez. III, 26 maggio 2014 n. 2692; id. sez. V, 13 maggio 2014 n. 2444).

In ogni caso, come rilevato dalla difesa dell'Amministrazione, solo per due delle sedute della Commissione il verbale si limita ad indicare la locuzione richiamata da controparte, mentre per le altre il verbale reca anche l'indicazione di alcune delle attività condotte dalla Commissione.

Per tutte le sedute viene, inoltre, indicata la data della riunione, il luogo, l'orario di inizio e di chiusura delle operazioni ed infine i commissari presenti.

Va poi rilevato che le sedute per le quali la verbalizzazione è resa in forma sintetica sono state dedicate unicamente ad attività di tipo istruttorio e preparatorio, nel mentre risulta chiaramente dal verbale della seduta del 13 febbraio 2014 che l'attività propriamente valutativa si è svolta solo ed esclusivamente in quest'ultima seduta della quale vi è ampia e dettagliata verbalizzazione.

Con il nono motivo si deduce che, nel corso della seduta del 7 febbraio 2014, sarebbe mancato uno dei commissari, violando così sia del principio della perfetta collegialità che la regola che impone che la commissione sia formata da un numero dispari di componenti.

L'assunto non ha pregio.

Va rammentato che, pur essendo la commissione giudicatrice di procedure d'appalto pubblico, un collegio perfetto, tale principio trova temperamento nei casi in cui essa svolga attività meramente preparatoria e istruttoria, dovendo invece essa necessariamente operare con il *plenum* dei suoi componenti quando è chiamata a fare scelte discrezionali in ordine alle quali vi è l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà dell'organo collegiale (da ultimo vds. Cons. Stato, Sez. III, 3 marzo 2011, n. 1368; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 28 giugno 2013, n. 6459; T.A.R. Toscana, Sez. I, 24 marzo 2011, n. 515).

In punto di fatto, come evidenziato dall'Amministrazione si rileva che *“dal verbale della seduta del 13 febbraio 2014, che riporta anche la sintesi di ciò che è avvenuto nelle precedenti sedute, inclusa quella del 7 febbraio 2014, emerge in maniera chiara ed inequivocabile che tutte le attività di tipo valutativo si sono svolte nella seduta del 13 febbraio (con il plenum della Commissione) e che nelle precedenti sedute si sono svolte solo ed esclusivamente attività di tipo preparatorio ed istruttorio costituite dall'analisi del contenuto delle offerte tecniche; analisi che ogni commissario svolge legittimamente in maniera del tutto autonoma ed individuale, esaminando e studiando i vari documenti costituenti l'offerta tecnica”*.

Il ricorso va perciò rigettato in relazione a tali profili, suscettibili di

essere esaminati anche nel caso di accoglimento del ricorso incidentale perché tesi a conseguire l'annullamento della gara e la sua eventuale ripetizione.

Quanto ai motivi aggiunti notificati solo il 6 giugno 2014, ne è evidente l'intempestività, non potendo sostenersi che l'effetto lesivo degli atti così impugnati si sia manifestato solo per effetto della proposizione del ricorso incidentale della controinteressata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso incidentale e in parte dichiara improcedibile e in parte respinge il ricorso principale.

Dichiara irricevibile il ricorso per motivi aggiunti depositato il 9 giugno 2014.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente FF, Estensore

Gianluca Bellucci, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)